



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

### SEZIONE II bis

ha pronunciato la seguente

#### **S E N T E N Z A**

sul ricorso n. **2452/2004** proposto da **ENERGAS S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ennio MAZZOCCO, Concetta MENALE e Maria Grazia PICCIANO, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Ugo Bassi n.3;

#### **c o n t r o**

COMUNE DI SUTRI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro VETTORI, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Natoli in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino n. 47;

#### **e nei confronti di**

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

#### **per l'annullamento**

della nota 7 gennaio 2004, prot. n. 78, del Responsabile dei servizi tecnici del Comune;

delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale, nella parte in cui dispongono un vincolo di inedificabilità assoluta relativamente alla fascia di rispetto stradale e, quindi, delle delibere (di estremi non conosciuti) con cui le Amministrazioni intimare hanno adottato ed approvato detto strumento urbanistico;

di ogni altro atto ad esso antecedente o conseguente, collegato o comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, per la Camera di Consiglio del 18 novembre 2004, il Consigliere dott. Francesco GIORDANO;

Uditi gli avvocati come da relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO E DIRITTO**

Premesso che:

- l'Heliogas s.p.a., attuale Energas s.p.a., ha chiesto al Comune di Sutri il riesame della pratica concernente il permesso di costruire e l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto G.P.L. per autotrazione, sulla S.S. Cassia al Km. 45+100;
- il Comune intimato ha rigettato la domanda, adducendo che l'impianto ricadrebbe all'interno della sottozona di P.R.G. "*E1-agricola normale*" e che parte di esso ricadrebbe anche nella fascia di rispetto stradale, nella quale le N.T.A. del P.R.G. vigente impongono un vincolo di inedificabilità assoluta;
- avverso gli atti indicati in epigrafe la ricorrente ha proposto l'odierno gravame, affidandolo a tre capi di domanda articolati nelle censure di **violazione e falsa applicazione di legge**, nonché di **eccesso di potere** sotto vari profili;
- a seguito di un'istruttoria, disposta con ordinanza n. 541 dell'8 aprile 2004, il Collegio giudicante, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2004, fissata per l'esame della domanda cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da un sufficiente grado di fondamento giuridico ed ha, pertanto, accolto la domanda incidentale di sospensione, con rinvio alla Camera di Consiglio del 21 ottobre 2004 e, quindi, a quella odierna, per la trattazione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto che:

-possono essere condivise, con carattere assorbente, le censure rubricate nei primi due mezzi di gravame, atteso, da un lato, che la divisione in zone del territorio comunale, operata dallo strumento urbanistico, è intesa essenzialmente a disciplinare l'espansione dell'abitato e, in particolare, la destinazione agricola di una zona significa che la zona stessa non può essere destinata ad insediamento abitativo residenziale, ma tale destinazione non preclude l'installazione di opere che nulla hanno a vedere con la localizzazione della residenza della popolazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 1993, n. 968), con la conseguenza che la destinazione a zona agricola di una determinata area del territorio comunale non osta all'installazione di un impianto

di distribuzione di carburante, rientrando questo tra le opere catalogabili *lato sensu* come opere di urbanizzazione secondaria (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30 luglio 2002, n. 1942); e, dall'altro, che la disciplina delle fasce di rispetto stradale appartiene allo Stato (v. D.M. 1/4/1968, n. 1404; D. Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92), il quale vieta in esse l'edificazione, vale a dire la costruzione di fabbricati e di similari manufatti edilizi, ma non l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti, i quali devono, invece, essere considerati infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale, giacché non solo si pongono in rapporto strumentale con una migliore fruibilità delle strade da parte degli utenti, ma contribuiscono, altresì, alla sicurezza della viabilità, rivelandosi in tal modo particolarmente adatti ad essere allocati in quelle zone del territorio comunale;

- non è consentito porre rimedio ai vizi riscontrati a carico del provvedimento impugnato, mediante la postuma esplicitazione di ulteriori ragioni che, come quelle relative all'esistenza di lavori in corso per l'ampliamento-prolungamento della S.S. n. 2, avrebbero giustificato l'adozione del provvedimento impugnato;

- che, pertanto, si rinvengono i presupposti per concludere nel merito l'odierno contenzioso, essendo emersa nelle more la **manifesta fondatezza** delle predette doglianze formulate dall'istante nell'atto introduttivo del giudizio;

Considerato, dunque, che, con assorbimento delle residue censure, occorre far luogo all'**accoglimento** del proposto gravame, disponendo, per l'effetto, l'annullamento dei censurati provvedimenti;

Visto il comma 9° dell'art.21 L. n.1034/71, come introdotto dall'art.3, comma 1° della legge n.205/2000, in combinato disposto con i commi 4°, 5° e 6° dell'art.26 legge T.A.R., come recati dall'art.9 della nuova legge in materia di giustizia amministrativa, i quali contemplano la possibilità di definire, in forma semplificata, il giudizio nel merito, ove ne ricorrano i presupposti, in sede di decisione della domanda cautelare;

Sentiti i difensori delle parti e rilevato che non sussistono esigenze di integrazione del contraddittorio né di ulteriori incumbenti istruttori;

Ravvisata, infine, equa la determinazione di compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, **accoglie** il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnata nota 7.1.2004, n. 78, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II *bis*, nella Camera di Consiglio del 18 novembre 2004, con l'intervento dei signori Magistrati:

Patrizio GIULIA	Presidente
Francesco GIORDANO	Consigliere rel. estensore
Massimo L.CALVERI	Consigliere
IL PRESIDENTE	IL CONSIGLIERE ESTENSORE